



COMUNE DI NOCIGLIA

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese Settembre alle 19:30 e prosiegua, nella sede Municipale, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

MARTELLA MASSIMO
PALMA PASQUALE
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO
PUCE SERGIO
ERRIQUEZ AGOSTINO
PETRACCA DONATA
GRECO DANIELE
RIZZELLI GIUSEPPE
FINO ESTER

Assenti:

MIGGIANO LUCIANA
CARLUCCI MARCELLO

Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE
Addì, 25-09-2020

Il responsabile del servizio
F.to MARRA ANGELO

REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE
Addì, 25-09-2020

Il responsabile di Ragioneria
F.to Rag. Angelo MARRA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 29/03/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU già stabilite con delibera Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2013:

- 1) aliquota 9,60 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015 le aliquote TASI, confermate con la delibera Giunta Comunale n. 34 del 29/03/2019 nel seguente modo:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze e assimilate (come definite ai fini IMU)	1,50 per mille
Unità immobiliare e pertinenza a disposizione di emigranti iscritti nell'AIRE a condizione che non risulti locata	0,00 per mille
Immobili categoria catastale A10; categoria catastale D; categoria catastale C1, C3	0,50 per mille
Unità immobiliari a disposizione	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree fabbricabili	0,00 per mille
Aliquota di base per tutti gli altri casi se dovuta	1,00 per mille
Una sola Abitazione principale e relative pertinenze di proprietà di soggetti iscritti AIRE già pensionati nei Paesi di residenza a condizione che non sia locata o dato in comodato d'uso	Aliquota ridotta di 2/3

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che quindi i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Nociglia sono esentati dal pagamento IMU

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto il Regolamento IMU approvato in data odierna;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,10 per mille;
- fabbricati della categoria C/1-C/3 e A/10 : aliquota pari al 10,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: esenti ;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.
- Fabbricati di proprietà di cittadini iscritti nell'AIRE a condizione che non risultino locati: aliquota pari al 9,60 per mille

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Dato atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 18/08/2000;

Con voto/i _____, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,10 per mille;
- fabbricati della categoria C/1-C/3 e A/10 : aliquota pari al 10,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: esenti ;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.
- Fabbricati di proprietà di cittadini iscritti nell'AIRE a condizione che non risultino locati: aliquota pari al 9,60 per mille

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) Di dare atto che per quanto non specificato nel presente atto, si richiamano le norme contenute nel Regolamento IMU 2020 approvato in data odierna;

dC) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto riportato nel precedente punto all'ordine del giorno;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 1, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 2

DELIBERA

1- Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,10 per mille;
- fabbricati della categoria C/1-C/3 e A/10 : aliquota pari al 10,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: esenti ;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.
- Fabbricati di proprietà di cittadini iscritti nell'AIRE a condizione che non risultino locati: aliquota pari al 9,60 per mille

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente atto, si richiamano le norme contenute nel Regolamento IMU 2020 approvato in data odierna;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con successiva e separata votazione, astenuti n. 1, favorevoli n. 6, contrari n. 2, si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Deliberazione N. 9 del 30-09-2020

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Massimo MARTELLA

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Vita Marzotta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 02-10-2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Nociglia, 02-10-2020

L'Impiegato Addetto
F.to Donata Ruggeri

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Vita Marzotta

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)

Nociglia, 30-09-2020

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Vita Marzotta

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Nociglia, li 02-10-2020

Il Segretario Generale
Avv. Maria Vita Marzotta
